

LA RILEVANZA FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODICO VALORE

di Mario Agostinelli

Le perdite su crediti rilevate sulla base di processi di valutativi espressi dal redattore del bilancio, assumono rilevanza fiscale se radicate su fatti certi e precisi che siano idonei e adeguatamente verificabili a rappresentare l'inesigibilità irreversibile del credito.

La prima parte del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR prevede che, le perdite su crediti sono deducibili solo quando risultano da elementi certi e precisi, ed in ogni caso quando il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale. Quest'ultima ipotesi attribuisce una deducibilità automatica con sottrazione del sindacato di verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi ai fini della rilevanza fiscale delle perdite rilevate.

L'articolo 33 comma 5 del DL 83/2012 introduce una rilevante novità al comma 5 dell'articolo 101, prevedendo che " gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000,00 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10 del D.L. 185/2008 e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese".

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E del 1° agosto 2013, ha fornito rilevanti chiarimenti utili per l'applicazione operativa della nuova ipotesi di deducibilità "automatica" della perdita su crediti.



Considerazioni preliminari

La norma di cui al comma 5 dell'articolo 33 del DL 83/2012, sembra introdurre una presunzione legale a favore del contribuente, individuando un presupposto di fatto, al verificarsi del quale, all'amministrazione e al giudice è sottratta la valutazione della sussistenza delle condizioni di certezza e precisione con riferimenti ai fatti (elementi) sulla base dei quali il contribuente ha radicato la propria valutazione di perdita sui crediti.

Poiché posta a favore del contribuente, appare meritevole la posizione dottrinaria che le attribuisce la natura di presunzione legale assoluta, quanto meno per l'affermazione del legittimo affidamento, che deve caratterizzare il rapporto tributario¹.

In tal contesto, come più diffusamente argomentato di seguito, la posizione dell'Agenzia delle Entrate appare contraddittoria e poco chiara, laddove con riferimento ai crediti di modico valore sembra adottare un'interpretazione in linea con quella di cui sopra, mentre con riferimento alle perdite rilevate ex procedure concorsuali sembra richiedere la prova documentale che dimostra la corretta imputazione nel periodo di imposta delle perdite.

In tal contesto e con riferimento alle perdite su crediti di modico valore, va preliminarmente osservato che, la norma indica una precisa fattispecie che perfeziona i requisiti di certezza e precisione ai fini della rilevanza fiscale delle perdite su crediti da processi di valutazione ma, non fornisce alcuna indicazione circa i criteri di quantificazione e di obbiettiva determinabilità dell'ammontare della stessa. Ne deriverebbe che, ai fini della determinazione dell'ammontare e dell'imputazione economica della perdita su crediti si dovrà fare ricorso ai criteri indicati dalle norme civili e ai principi contabili, la cui corretta applicazione non potrà essere sindacata.

¹ Appare inoltre palese che la norma ponendo una presunzione a favore del contribuente, non possa consentire il sindacato sul meccanismo presuntivo stesso. In sostanza, verificato il presupposto di fatto (che deve essere certo in modo assoluto), la conseguenza della rilevanza fiscale della perdita su crediti è posta ex lege.



La norma, di fatto, ha normato quanto già espresso dall'amministrazione con la risoluzione del 6 agosto 1976, e quanto già affermato dalla giurisprudenza, con riferimento ai crediti di modesto entità, presupposto questo da verificare in modo relativo tenendo conto delle caratteristiche del portafoglio, per i quali per la deducibilità delle perdite si può prescindere dalle ricerche di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori azioni.

In tale senso va rilevato che il legislatore, ha meglio identificato il presupposto di fatto sulla base del quale dovrà operare il meccanismo induttivo di sussistenza dei requisiti di deducibilità.

Sembra quindi, che la norma introduca una presunzione legale a favore del contribuente che non dovrà fornire alcuna prova della sussistenza di fatti certi e precisi che in modo adeguato e oggettivamente verificabile esprimo la inesigibilità del credito, con riferimento alle rilevate perdite quando riferite alla situazione creditoria di modico valore scaduti da oltre sei mesi.

In parole più semplici, la rilevanza fiscale della perdita su crediti rilevata in bilancio non potrà essere soggetta a sindacato se è verificato il presupposto di fatto evocato dalla norma.

Tuttavia l'agenzia delle entrate, tenuto anche conto di quanto affermato dalla circolare 26/E in merito alla rilevanza fiscale delle perdite su crediti da procedura concorsuale, sembra affermare la sussistenza di un onere probatorio a carico del contribuente circa la quantificazione della perdita stessa. La norma, per quanto sopra già affermato, attribuisce al contribuente un beneficio probatorio circa la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della perdita, ma non anche con riferimento alla corretta quantificazione della stessa. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle perdite di modico valore non affronta tale aspetto, che è invece argomentato con riferimento alle perdite ex procedura concorsuale.



In tali ipotesi la circolare richiede che la quantificazione sia idoneamente e documentalmente provata.

Per tale contraddittoria interpretazione, sembrerebbe che l'agenzia si riservi la facoltà di sindacare la deduzione quando non conforme ai criteri di rilevazione contabile quando non corroborata da idonea documentazione attestate la corretta e razionale applicazione del processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili.

IL PRESUPPOSTO DI FATTO CONDIZIONE DI DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODICO VALORE.

La norma afferma che, gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento.

I presupposti di fatto che devono essere verificati ai fini del funzionamento del meccanismo presuntivo proposto dal legislatore sono due:

- Il valore del credito scaduto (€ 2.500,00 ovvero € 5.000,00), requisito quantitativo;
- Il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza, *requisito* temporale.

Va da se che i due presupposti indicati, poiché contestualmente necessari, caratterizzano i meccanismi di verifica del perfezionarsi dei medesimi.

Appare evidente che, oltre alle condizioni di cui sopra la rilevanza fiscale è subordinata alla rilevazione in bilancio della perdita su crediti.

La norma di cui all'articolo 101 co. 5 del TUIR, evidentemente, non fornisce alcuna deroga alle disposizioni di cui all'articolo 109, ed in particolare all'articolo 109 co. 4 del TUIR.

Si avrà modo di chiarire, che la rilevanza fiscale delle perdite su crediti di modesto valore, non è scevra dal sindacato della verifica della corretta imputazione nell'esercizio di competenza del relativo onere.



Tanto premesso ne deriva che la perdita su crediti di modico valore è rilevante al verificarsi dei seguenti presupposti:

- 1 Rilevanza in bilancio ai sensi dell'articolo 109 (con particolare riferimento ai commi 1 e 4);
- 2 L'entità del credito di cui alla perdita non deve essere superiore ad € 5.000,00 ovvero 2.500,00, valore questo valido per le imprese di minori dimensioni;
- 3 Il credito, di cui alla perdita, deve essere scaduto da oltre sei mesi.

L'amministrazione ha fornito importanti chiarimenti con riferimento a tutte le condizioni sopra indicate.

VERIFICA DEL VALORE DEL CREDITO.

Come sopra già espresso, il legislatore ha quantificato il concetto di credito di modico valore, stabilendo che per tale si debba intendere il credito il cui valore non sia superiore ad € 2.500,00 e ad € 5.000,00 per le imprese di grandi dimensioni.

L'agenzia delle entrate, con la circolare 26/E del 1° agosto 2013 ha precisato che, per imprese di più grandi dimensioni, per le quali vale il limite di € 5.000,00, si devono intendere quelle che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore ad € 100.MIL.

Tuttavia, nel documento di prassi non è chiarito a quale periodo si debba fare riferimento per la verifica del volume d'affari o ricavi, se all'anno in corso in cui è sorto il credito, in quello in cui è decorso il termine della scadenza del pagamento, o quello di rilevazione della perdita su crediti².

² La circolare 26/E 2013 afferma la possibile ipotesi di non coordinamento tra periodo di imposta di rilevazione contabile delle perdite e periodo di rilevanza fiscale delle stesse. La perdita sui crediti potrebbe essere imputata a conto economico in un esercizio precedente a quello di maturazione dei requisiti, consentendo la deducibilità fiscale nell'esercizio in cui i detti requisiti si verificano.



Delle tre ipotesi sopra esposte, appare più corretto che la verifica dimensionale sia effettuata con riferimento al periodo di rilevazione fiscale della perdita.

Tuttavia questa tesi necessita di una conferma, tenuto anche conto che il periodo di imposta di rilevanza fiscale della perdita su crediti potrebbe non coincidere con il periodo di imposta di rilevazione contabile della stessa.

Il secondo aspetto chiarito nella circolare 26/E 2013, è quello relativo ai criteri di quantificazione degli importi dei crediti per la verifica dei limiti di legge (€ 2.500,00 ed € 5.000,00). In perfetta analogia con le anticipate posizione formulate da Assonime con la circolare n. 15 del 2013, l'agenzia delle entrate ha precisato che, la verifica del presupposto normativo del valore del credito, deve essere calibrata sul valore nominale degli stessi, ovviamente comprensivo dell'IVA, mentre nel caso di subentro per effetto di contratti traslativi, si dovrà fare riferimento al corrispettivo per l'acquisto, dovendosi tenere conto di eventuali svalutazioni già effettuate in sede contabile e fiscale.

Quindi è il valore nominale a costituire il punto di riferimento e di partenza ai fini della verifica dei limiti quantitativi prescritti dalla norma. L'agenzia precisa che, laddove il credito sia stato riscosso parzialmente, si dovrà fare riferimento al valore nominale del credito al netto degli importi incassati. Un'ovvia e corretta interpretazione, in perfetta sintonia con quella di Assonime, che di fatto impone che la verifica dell'entità del credito al valore nominale debba essere fatta sempre con riferimento al momento di rilevazione fiscale del credito e non al momento di generazione del medesimo.

Il documento di prassi precisa che, non assumono rilevanza gli interessi di mora, per altro soggetti a tassazione secondo il criterio di cassa ai sensi dell'articolo 109 co 7 del TUIR, e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito; questi in effetti sono riconducibili ad una causa giuridica diversa da quella da cui ha origine il credito e pertanto appaiono riferibile ad un



rapporto autonomo rispetto a quello originario. L'agenzia delle entrate, quando afferma la deducibilità fiscale autonoma con riferimento al credito avente causa negli oneri accessori da inadempimento addebitati al cliente, si riferisce evidentemente alla rilevanza fiscale della perdita su crediti. A completamento dell'argomentazione appare opportuno precisare che per oneri accessori si debba fare riferimento alle spese legali, amministrative, e simili addebitate al cliente e riconducibili al suo inadempimento.

Non vi è dubbio che, l'aspetto più critico chiarito dall'agenzia delle Entrate è quello del criterio di verifica dell'ammontare del credito da adottare in presenza di più operazioni causa del medesimo, ovvero ed in altre parole, i criteri di quantificazione da adottare nel caso di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore.

L'agenzia delle entrate, come anticipato da Assonime, precisa che, la verifica deve essere fatta sempre con riferimento al singolo rapporto contrattuale da cui ha origine il credito.

ATTENZIONE: E' quindi il rapporto contrattuale che funge da discriminante ai fini della verifica del valore del credito nei casi di presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo debitore. Ne deriva che, se per causa del medesimo rapporto giuridico (la fornitura di merce) sussistono più posizioni creditorie nei confronti del medesimo debitore (in ragione di un pagamento rateizzato), queste dovranno essere apprezzate complessivamente e se inferiori al limite di legge saranno deducibili per la parte per la quale si è verificato il requisito temporale della decorrenza di sei mesi dalla data di scadenza.



ASSONIME: nei paragrafi 2.5.1 e 2.5.3 della circolare n. 15 del 2013, l'associazione esclude sia il cumulo per soggetto sia il cumulo per rapporto³.

Si deve osservare che, più che al singolo rapporto contrattuale, il comune denominatore a cui si deve fare riferimento ai fini della corretta verifica del valore del credito, è il singolo rapporto giuridico elementare da cui ha origina il credito. Cosicché, se il contratto di fornitura di merce, prevede già una penale in caso di inadempimento del debitore, l'importo di questa, in quanto dovuto in relazione ad un rapporto giuridico diverso da quello della fornitura della merce, deve essere autonomamente verificato.

L'agenzia delle entrate precisa che, il criterio sopra esposto si applica nella sola ipotesi di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario. Con riferimento a quest'ultima ipotesi il credito deve essere verificato nel suo complesso in quanto riferito ad un unico rapporto giuridico unitario.

In altre parole, nel caso di più obbligazioni riferite al medesimo rapporto giuridico, come nelle ipotesi di contratti di durata, la verifica del valore del credito dovrà essere fatta con riferimento al totale ammontare del credito che, alla data di chiusura del periodo di imposta risulti scaduto da oltre sei mesi.

In sostanza l'Agenzia delle Entrate individua due criteri di verifica marcatamente diversi l'uno dall'altro che trovano applicazione distinta in ragione della natura del contratto/rapporto giuridico da cui derivano, e come segue:

- <u>Contratti non di durata</u>: il valore del credito dovrà essere verificato tenendo in considerazione l'intero valore dell'obbligazione riconducibile al rapporto giuridico autonomo; verificato che il valore del credito riconducibile al rapporto giuridico (autonomamente apprezzato) è

³ Con riferimento a quest'ultima precisazione si rileva che Assonime ne afferma "il pregio di rendere coerente la verifica del mantenimento del requisito quantitativo con quello della scadenza del credito e di considerare quale momento di osservazione la chiusura dell'esercizio.



inferiore al limite di legge (€ 2.500,00 piuttosto di € 5.000,00), allora per la deducibilità fiscale occorre verificare e valorizzare la parte del credito scaduta da oltre sei mesi;

- <u>Contratti di durata:</u> il valore del credito dovrà essere verificato con riferimento al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibili allo stesso debitore ed aventi causa nel medesimo rapporto contrattuale;

L'inerzia della verifica è quindi diversa da quella di cui al punto precedente: per i contratti di durata si valorizzano i crediti scaduti da oltre sei mesi, e se questi sono non superiori ai limiti di legge si potrà esercitare la deduzione; per i contratti NON di durata prima si deve verificare il valore del credito complessivo (scaduto) riferito all'unico rapporto giuridico poi, per esercitare la deduzione fiscale, si dovrà verificare la parte del credito scaduta da oltre sei mesi.

Va segnalato che, rimane aperto il problema dei contratti ad esecuzione differita o ripartita⁴ per i quali né Assonime né l'agenzia delle entrate hanno fornito chiarimenti adeguati.

E' soprattutto con riferimento alle ipotesi di crediti, ripartiti in pluriscadenze, riconducibili ad un unico rapporto giuridico, che ci si interroga sui criteri da adottare per la verifica del valore del credito. In altre parole ci si chiede se, data una fornitura di merce per un importo pari ad € 9.000,00 (IVA inclusa) laddove venga convenuto un pagamento in tre rate di € 3.000,00 ciascuna, si debba far riferimento alla singola partita creditoria (€ 3.000,00) o al credito di cui alla obbligazione avente causa nell'unico, autonomo, rapporto giuridico.

Lo scrivente ritiene che si debba fare riferimento sempre al valore complessivo del credito (obbligazione) da ricondurre all'unico autonomo rapporto giuridico, che costituisce il comune denominatore minimo ai fini della verifica del valore limite del credito. Pertanto, per l'esempio di cui sopra, il credito oggetto di verifica deve essere apprezzato nell'importo pari ad € 9.000,00⁵.

⁴ Si pensi ai mutui, o ai contratti con esecuzione differita.



L'interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate con riferimento ai contratti di durata, esprime un'interpretazione speciale rispetto alla regola generale sopra esposta. Per tali ipotesi (contratti di durata) la verifica deve essere fatta, alla data di chiusura del periodo di imposta, con riferimento a tutte le partite creditorie scadute da oltre sei mesi e riconducibili al medesimo contratto.

Si precisa che, come più diffusamente espresso nel proseguo, la verifica dei requisiti quantitativi (importo del credito e decorrenza temporale dalla data della scadenza), deve essere sempre effettuata alla fine del periodo di imposta. In altre parole, la perdita riferita al credito per il quale i requisiti risultano perfezionati in un determinato periodo di imposta, potrà essere dedotta, mediante la imprescindibile rilevazione contabile, anche negli anni successivi, senza la necessità di esercitare ulteriori verifiche.

Tale principio è di assoluta rilevanza per i crediti aventi causa in rapporti continuativi per i quali la verifica del presupposto quantitativo dovrà essere effettuata in modo autonomo al termine di ciascun periodo di imposta, in modo tale che, il credito per il quale risultino perfezionati i requisiti prescritti in un periodo, non dovrà essere sommato ai crediti per i quali i requisiti risultino soddisfatti nei periodi di imposta successivi.

⁵ Il medesimo criterio dovrà trovare applicazione anche nel caso in cui la fornitura oggetto del dell'unico rapporto contrattuale sia ripartita in più forniture documentate con singole fatture.



<u>CIRCOLARE 26/E - PERDITE SU CREDITI</u> <u>CRITERI DI VERIFICA DEL MODICO VALORE</u>

- 1 Si deve fare riferimento al valore nominale del credito diminuito di eventuali perdite già rilevate;
- 2 In caso di acquisto del credito si deve fare riferimento al corrispettivo corrisposto per l'acquisizione;
- 3 In caso di riscossione parziale, si deve far riferimento al valore nominale residuo del credito;
- 4 Si deve tenere conto anche dell'importo dell'IVA;
- 5 Non assumono rilevanza gli interessi moratori e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento;
- 6 Il valore del credito da verificare è quello derivante dal singolo rapporto giuridico autonomo;
- 7 Il valore del credito derivante da contratti continuativi deve essere verificato seguendo i seguenti criteri:
- Verifica, con riferimento alla data di termine del periodo di imposta, del valore dei crediti maturati e scaduti da oltre sei mesi;
- Il presupposto di cui al punto precedente deve essere apprezzato in modo autonomo in ogni periodo di imposta.
- 8 Vanno esclusi i crediti assistiti da garanzia assicurativa. ASSONIME con la circolare n. 15 2013 al par. 2.4 ha precisato che le disposizioni non si applicano in presenza di garanzia assicurativa, ma ovviamente si applicano in presenza di garanzie sul credito.



VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVENTIVA IMPUTAZIONE.

Come già anticipato, la norma di cui all'articolo 101 co. 5 del TUIR, non deroga le disposizioni di cui all'articolo 109 del TUIR, ed in particolare quelle di cui al comma 4 di quest'ultimo.

Ne deriva che, la deducibilità fiscale delle perdite è subordinata alla preventiva rilevazione contabile, ai sensi dell'articolo 109 co. 4 del TUIR, non risultando sufficiente, evidentemente, il perfezionamento dei requisiti della modesta entità del credito e quello temporale del decorso di sei mesi. Qualora l'impresa imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito di modico valore, la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a conto economico.

L'agenzia delle entrate, sul punto, sembra fornire un rassicurante chiarimento affermando che, i crediti considerati di modesta entità nel periodo N (perché non superiore al limite di 2.500,00 o 5.000,00) la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo N, perché non rilevata in tale esercizio, non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi esercizi.

Si deve prestare molta attenzione all'affermazione espressa dall'agenzia delle entrate perché produce riflessi assolutamente apprezzabili anche con riferimento alla verifica del requisito quantitativo prescritto dalla norma (valore del credito e requisito temporale).

L'esempio dell'Agenzia delle Entrate indicato, nella circolare 26/E 2013, chiarisce quanto sopra esposto:

Si ipotizza la sussistenza di due crediti, aventi causa in un unico contratto di somministrazione, dell'importo di € 3.000,00 l'uno e di € 1.500,00 l'altro, entrambi scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo di imposta anno 2013, e un credito di € 2.000,00, per il quale il requisito dei sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo 2014. L'impresa non rileva alcuna perdita su crediti nell'anno 2013. Nel successivo anno 2014 l'impresa procede alla rilevazione contabile delle seguenti perdite su crediti:



- 1. Perdita per il credito di € 3.000,00 requisiti anno 2013 rilevazione anno 2014;
- 2. Perdita per il credito di € 1.500,00 requisiti anno 2013 rilevazione anno 2014;
- 3. Perdita per il credito di € 2.000,00 requisiti anno 2014 rilevazione anno 2014.
- Totale perdita su crediti € 6.500,00.

Tuttavia, poiché per le perdite rilevate con riferimento ai crediti di cui al punto 1 e 2, i presupposti quantitativi prescritti dalla norma sono perfezionati nell'anno 2013, nel successivo anno 2014 non dovrà essere reiterata la verifica normativa che dovrà essere esercitata per la sola perdita relativa al credito di cui al punto 3, i cui requisiti normativi si perfezionano nel medesimo anno 2014.

Pertanto tutte le perdite rilevate nell'anno 2014 sono deducibili.

Va da se che, i crediti derivanti da contratti continuativi, per i quali alla data di chiusura del periodo di imposta non sono soddisfatti i requisiti, potrebbero superare il test dei presupposti normativi in esercizi successivi. Nella circolare 26/E 2013 è precisato ulteriormente che, qualora la perdita sui crediti è imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente, perché non risultano perfezionati i requisiti quantitativo e temporale prescritti per la deducibilità, la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo di imposta di maturazione del semestre.

La rilevanza fiscale sarà assicurata mediante la procedura delle variazioni in aumento e in diminuzione, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, sulla base del presupposto delle disposizioni di cui all'articolo 109 co. 4 lett. a) del TUIR.

E' evidente che tale procedura dovrà essere osservare sia con riferimento ai crediti relativi a contratti di durata che a quelli relativi a contratti non di durata.



Occorre precisare che, nel caso in esame, la rilevazione fiscale delle perdite su crediti deve avvenire nel periodo di perfezionamento dei requisiti prescritti dalla norma, non potendo il contribuente rinviare arbitrariamente la deduzione dell'onere a periodi di imposta successivi.

Per quanto sopra ampiamente argomentato pare quindi di comprendere che la posizione interpretativa dell'agenzia delle Entrate sia sintetizzabile come segue:

- Verificati i presupposti di fatto indicati dalla norma, quali il credito di modico valore e decorrenza del termine di sei mesi dalla scadenza del pagamento, la deducibilità dovrà essere esercitata secondo il principio generale di derivazione e quindi nei tempi e nelle quantità derivanti dalla corretta applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio.

Non vi è dubbio che tale posizione interpretativa, palesemente corretta, trovi applicazione con riferimento a tutte le ipotesi di cui al co. 5 dell'articolo101 del TUIR e quindi non solo con riferimento ai presupposti di fatto che interessano i crediti di modico valore, ma anche nel caso di crediti prescritti, e nel caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali.

Appare quindi veramente incoerente e confusa la presa di posizione dell'agenzia delle Entrate espressa nella circolare 26/E che, con riferimento alle perdite su crediti da procedura concorsuale, dapprima fornisce un'interpretazione perfettamente aderente al principio su esposto (principio di derivazione da bilancio), per poi affermare la necessità di elementi documentali probatori ai fini della verifica della corretta valorizzazione della perdita stessa.

Nella circolare è infatti affermato, come si ritiene corretto che, la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili.

Principio assolutamente conforme a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 109 del TUIR. E' palese che tutti i componenti di reddito sono intanto deducibili nell'esercizio di competenza. E la regola non può essere diversa per le perdite su crediti ivi incluse le perdite da valutazione. COME



EVIDENTE è, che la disposizione di cui all'articolo 101 co. 5, se individua i criteri che, per presunzione a favore del contribuente, esprimono il requisiti della sussistenza della perdita (l'an) nulla dispongono con riferimento al quantum.

La quantificazione quindi delle perdite su crediti da processi di valutazione nei casi previsti dal co. 5 dell'articolo 101 del TUIR, deve essere verificata sulla base delle disposizioni normative civilistiche tradotti per interpretazione dai principi contabili, disposizioni e principi che evidentemente non attribuiscono una discrezionalità arbitraria al redattore del bilancio, ma che esprimono la razionale applicazione della discrezionalità tecnica.

Tuttavia, la stessa circolare richiede la prova documentale della quantificazione della perdita su crediti da procedura concorsuale iscritta in bilancio, quando afferma che, a tal fine, (per dimostrare che la valutazione della perdita sia conforme ai principi contabili), si ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura.

Tale controversa posizione interpretativa di fatto sgonfia il portato normativo, affermando il principio secondo il quale l'ufficio avrà sempre la possibilità di sindacare la rilevanza della perdita su crediti rilevata quando non corroborata da adeguata documentazione comprovante la corretta applicazione dei principi contabili.

Va da se che la confusa interpretazione formulata, non attribuisce assolutamente serenità nell'esprimere le deduzioni secondo i criteri civilistici di imputazione a conto economico delle perdite su crediti di modico valore, laddove l'ufficio afferma, ancorché con riferimento alle perdite da procedure concorsuali, l'esigenza di un'ulteriore prova circa la razionale e documentata sussistenza di un corretto processo di rilevazione contabile, conforme ai principi contabili.



PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTO PERDITE SU CREDITI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti anche con riferimento alla gestione delle perdite quando imputate alla voce accantonamento al fondo rischi per perdite su crediti.

Come noto, contabilmente, le perdite su crediti derivanti da processi di valutazione, sono rilevante alla voce B10a) accantonamenti per perdite su crediti, e non alla voce B14.

Nonostante la rilevazione contabile, di derivazione civilistica, possa apparire come generante una zona grigia e di sovrapposizione applicativa di due norme del TUIR, quella dell'articolo 101 co. 5 e dell'articolo 106, queste non sono affatto riconducibili al medesimo presupposto.

Le svalutazioni di cui all'articolo 106 si riferiscono alle perdite rilevate in bilancio sulla base di meri processi valutativi, affatto corroborati da elementi certi e precisi, mentre le perdite di cui all'articolo 101 co. 5 si riferiscono a quelle derivanti da elementi certi e precisi.

In contabilità tuttavia, quando la rilevazione della perdite su crediti è di natura valutativa, e non deriva da un fatto causa di realizzazione della stessa, deve sempre essere imputata alla voce "accantonamenti per perdite e rischi".

L'agenzia in merito precisa che, le perdite su crediti di modico valore scaduti da sei mesi, ancorché rilevate al fondo svalutazione crediti, sono deducibili senza i limiti posti dall'articolo 106 del TUIR.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 109 co. 4 del TUIR, qualora la perdita su crediti sia stata rilevata a titolo di svalutazione nell'esercizio N, e per mancanza dei requisiti non sia stata dedotta, potrà essere, in ogni caso, dedotta nel periodo di imposta in cui le condizioni normative si sono verificate, mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Due le ipotesi analizzate dall'agenzia delle Entrate:

- Rilevazione di svalutazione integrale del credito di modesta entità, imputata a conto economico nell'esercizio precedente a quello del perfezionamento del requisito temporale. Tale onere, se non dedotto



fiscalmente per incapienza rispetto ai limiti di cui all'articolo 106 del TUIR, dovrà essere dedotto nel periodo di imposta di maturazione del requisito temporale;

Rilevazione di svalutazione parziale dei crediti di modestia entità, imputata a conto economico nell'esercizio precedente a quello del perfezionamento del requisito temporale. La deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo di maturazione del semestre, nei limiti della perdita rilevata a titolo di svalutazione. Il contribuente potrà in tal caso rilevare la ulteriore perdite su crediti, per la parte non dedotta negli esercizi precedenti.

Stabiliti i principi di massima sopra esposti, è evidente che gli stessi troveranno facile applicazione anche nel caso in cui sia rilevata un perdita, mediante accantonamento a fondo svalutazione crediti, fruendo della parziale deducibilità della stessa ai sensi dell'articolo 106 del TUIR. In tal caso nel periodo di imposta in cui è verificato il requisito temporale, il contribuente potrà esercitare, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione, la deduzione della parte residua non precedentemente dedotta.

L'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, precisa che le meccaniche di deducibilità sopra esposte, sono adottabili nel caso di rilevazione non per masse. In tal caso, laddove quindi gli accantonamenti per perdite presunte su crediti siano rilevati per masse, la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni già operate fiscalmente.

Opportuno quindi adottare una contabilità che esprima conti distinti nei quali fare confluire gli accantonamenti per perdite su crediti di modico valore, e gli accantonamenti per perdite su crediti non di modico valore. Ciò potrà consentire una migliore tracciabilità contabile e fiscale delle rilevazioni effettuate e dei dati indicati in dichiarazione.



Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2012.

L'agenzia delle Entrata ha precisato che nel caso di crediti pregressi per i quali già sussistevano i requisiti ora previsti dalla norma, ma la cui perdita maturata non è stata ancora dedotta, la stessa può essere rilevata a conto economico nel 2012 e dedotta nel medesimo esercizio.

La circolare non precisa tuttavia quale sia il corretto trattamento tributario di eventuali perdite su crediti rilevate in precedenti esercizi senza deduzione fiscale e per le quali siano verificati i requisiti previsti dalla nuova norma.

Si ritiene che, poiché tutte le disposizioni di legge risultano verificate (rilevazione contabile, entità del credito, decorrenza dei termini), il contribuente possa esprimere in dichiarazione UNICO 2012, una variazione in diminuzione per l'ammontare delle perdite già rilevate.

Assonime, con la circolare 15/2013 ha affermato la possibilità di tale facoltà ma con l'ulteriore precisazione che l'impresa deve dedurre la perdita nel 2012 senza possibilità di ulteriore rinvio.

Va da se che, in ogni caso la deducibilità potrà essere esercitata nei limiti di cui alle disposizioni generali, nell'esercizio in cui sono verificati i requisiti di certezza e precisione con riferimento ai fatti sulla base dei quali è radicata la valutazione effettuata.



ESERCITAZIONE ED ESEMPI

Ferme restando le perplessità sulle interpretazioni affatto coerenti fornite dall'amministrazione finanziaria, si propongono alcuni esercizi ed esempi che non hanno la pretesa di essere perfettamente interpretativi dei documenti di prassi e delle posizioni dottrinali, ma che possono risultare di utilità per ulteriori riflessioni.

ESEMPIO 1 – UNICO RAPPORTO CONTRATTUALE CON MODALITA' DI PAGAMENTO CON UNICA SCADENZA:

- Fornitura di merce al Cliente X, importo IVA inclusa € 2.000,00, scadenza del pagamento contrattualmente prevista, il 31 maggio 2013. Il cliente non paga. Alla data del 31 dicembre 2013 si deve procedere alla verifica dei presupposti normativi come segue:
- o Credito verso il cliente X non pagato € 2.000,00;
- O Scadenza del pagamento 31 maggio e quindi, alla data di chiusura del periodo di imposta, superiore a sei mesi;
- o Deducibilità della perdita: SI'

ESEMPIO 2 – UNICO RAPPORTO CONTRATTUALE NON DI DURATA CON MODALITA' DI PAGAMENTO CON DUE SCADENZE:

- Fornitura di merce al Cliente X, importo IVA inclusa di € 7.500,00, con pagamento in 3 rate mensili di pari importo ciascuna di € 2.500,00, aventi scadenza 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto. Il cliente non paga nessuna rata. Alla data del 31 dicembre 2013 si deve procedere alla verifica dei presupposti normativi come segue:
- o Credito verso il cliente X non pagato € 7.500,00;
- Credito verso il cliente X per il quale è decorso il termine di sei mesi
 € 2.500,00 alla data di chiusura del periodo di imposta;
- o Deducibilità della perdita: NO perché l'importo del credito con riferimento all'unico rapporto contrattuale è superiore ad € 2.500,00.



Si osserva che il credito corrispondente all'obbligazione è pari ad € 7.500,00, e la modalità di pagamento, che determina una frammentazione dello stesso, non determina una posizione creditoria da apprezzare un modo autonomo con riferimento alle singole scadenze.

ESEMPIO 3 – DUE RAPPORTI CONTRATTUALI CON CREDITI DA VERIFICARE IN MODO AUTONOMO

- Il contribuente effettua due forniture al cliente X di cui la prima di importo pari ad € 2.000,00 e la seconda pari ad € 2.500,00. Entrambe le forniture hanno scadenza di pagamento il 30 giugno dell'anno 2013. Alla data del 31 dicembre 2013 si deve procedere alla verifica dei presupposti normativi come segue:
- o Credito verso il cliente X, non pagato € 4.500,00;
- Crediti per i quali è decorso il termine di sei mesi da verificare in modo autonomo: € 2.000,00 + € 2.500,00 = € 4.500,00;
- O Deducibilità della Perdita: SI' per l'intero importo di € 4.500,00.
 Si osserva che per il caso rappresentano i due crediti trovano causa in rapporti giuridici autonomi e pertanto il loro valore deve essere apprezzato in modo distinto.

ESEMPIO 4 – CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI DURATA

Con riferimento ai rapporti contrattuali di durata, la verifica del valore del credito implica l'osservazione anche del requisito temporale.

Si ipotizza un impresa di grandi dimensioni che abbia nei confronti dello stesso cliente due crediti di cui l'uno derivante da un contratto di somministrazione, il cui valore nominale è par ad € 3.000,00, e l'altro, derivante da altro, diverso, contratto non di durata per un importo pari ad € 1.500,00, entrambi i due crediti, per gli ammontari indicati, risultano scaduti da oltre sei mesi. L'impresa ha, sempre nei confronti del medesimo cliente, un ulteriore credito di € 2.000,00 derivante dal contratto di durata di cui sopra, per il quale non risulta decorso il termine di sei mesi. L'esempio rappresenta quindi una complessiva posizione creditoria verso il medesimo cliente pari ad € 6.500,00, e l'impresa potrà dedurre fiscalmente una perdita su crediti per € 4.500,00 con riferimento al



credito da contratto di somministrazione per € 3.000,00 e per € 1.500,00 afferente all'altro contratto non di durata. Il credito di € 2.000,00, sempre riferito al contratto di durata, per il quale non risulta decorso il termine di sei mesi non può essere dedotto.

Esempio 5 – CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI DURATA

Ad Esempio, si supponga un contratto di locazione per il quale il cliente conduttore, nell'anno N, non abbia pagato i canoni dovuti per il primo semestre pari ad un importo di € 10.000,00, e abbia pagato regolarmente tutti i canoni del secondo semestre.

L'impresa, alla data del 31 dicembre dell'anno N, rileva che i crediti scaduti da oltre sei mesi, aventi causa nel medesimo contratto continuativo di locazione, nei confronti del medesimo cliente, sono superiore a limite di legge, in quanto pari ad € 10.000,00 (si tenga presente, per l'esempio in rassegna, il limite di € 2.500,00). Tuttavia il cliente conduttore, nel primo semestre dell'anno N+1 effettua pagamenti per un importo pari ad € 8.000,00, effettua il pagamento dei canoni dovuti per il primo semestre del medesimo anno, e non effettua il pagamento dei canoni dovuti per il secondo semestre.

Imputando il pagamento di € 8.000,00, ai canoni arretrati e di cui al primo semestre dell'anno N, nell'anno N+1 alla data del 31 dicembre, il contribuente potrà dedurre la perdita su crediti per un importo pari ad € 2.000,00 risultando verificati i seguenti presupposti:

- Credito da contratti di locazione complessivo alla data del 31 dicembre dell'anno N + 1 = \bigcirc 12.000,00;
- Crediti relativi all'anno N per i quali, alla data del 31 dicembre N+1 sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 2.000,00;
- Crediti relativi all'anno N+1 per i quali alla data del 31 dicembre N+1 sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 0,00.
- Crediti relativi all'anno N+1 per i quali alla data del 31 dicembre N+1 non sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 10.000,00.

Per quanto sopra il contribuente potrà dedurre l'importo pari ad € 2.000,00.



ESEMPIO 6 CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI DURATA

Si riprenda l'esempio di cui sopra ma con la seguente differenza relativa alla posizione dell'anno N+1:

Il cliente conduttore paga l'importo di € 8.000,00 per i canoni dell'anno precedente, non paga i canoni del primo semestre, e paga i canoni del secondo semestre.

Si avrà la seguente posizione creditoria:

- Credito da contratti di locazione complessivo alla data del 31 dicembre dell'anno $N + 1 = \mathcal{E}$ 12.000,00;
- Crediti relativi all'anno N per i quali, alla data del 31 dicembre N+1 sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 2.000,00;
- Crediti relativi all'anno N+1 per i quali alla data del 31 dicembre N+1 sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 10.000,00.
- Crediti relativi all'anno N+1 per i quali alla data del 31 dicembre N+1 non sono decorsi sei mesi, sono pari ad € 0,00.

Per quanto sopra i crediti complessivi, per i quali alla data del 31 dicembre N+1, maturano i requisiti di legge sono pari ad € 12.000,00. Pertanto il contribuente non potrà rilevare alcuna perdita su crediti fiscalmente rilevante.

10 ottobre 2013 Mario Agostinelli